



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

Osservatorio Giurisprudenziale

Nota di Approfondimento dell'8 luglio 2026

**BONIFICA IN DANNO E STATO PASSIVO: È
AMMISSIBILE - ANCHE IN PREDEDUZIONE -
SOLTANTO IL CREDITO PER LE SPESE DI
RIPRISTINO GIÀ SOSTENUTE DALL'ENTE E
NON ANCHE QUELLE FUTURE**

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I
ORDINANZA N. 22577/2026
DEP. 1° LUGLIO 2026**

Quaderni del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

BONIFICA IN DANNO E STATO PASSIVO: È AMMISSIBILE — ANCHE IN PREDEDUZIONE — SOLTANTO IL CREDITO PER LE SPESE DI RIPRISTINO GIÀ SOSTENUTE DALL'ENTE E NON ANCHE QUELLE FUTURE

Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 giugno 2026 (dep. 1° luglio 2026), n. 22577/2026 — Pres. Terrusi — Est. D'Orazio

Massima

In tema di siti contaminati, l'ente territoriale che agisce in danno del responsabile (artt. 244, comma 4, e 250 d.lgs. n. 152 del 2006) può essere ammesso al passivo della procedura concorsuale, anche in prededuzione, soltanto per le spese di bonifica e ripristino già sostenute, e non per quelle future o meramente impegnate, sorgendo il diritto di rivalsa ex art. 253 TUA solo dopo l'esecuzione delle opere e la sopportazione dei relativi costi; non rileva, pertanto, la produzione della delibera di affidamento dell'incarico o del contratto d'appalto, occorrendo la prova dell'effettivo esborso.

I principi di diritto

1. Ammissibilità al passivo delle sole «spese sostenute» e non delle «spese future»

La Corte, in continuità con il recente arresto della stessa Sezione (Cass., Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11597), afferma che possono essere ammesse al passivo della procedura concorsuale esclusivamente le spese già sostenute dall'ente pubblico per gli interventi di bonifica e ripristino, con esclusione di quelle ancora da sostenere («spese future»). La conclusione discende dal tenore dell'art. 253, comma 2, TUA e dell'art. 17, comma 9, del d.lgs. n. 22 del 1997, che ancorano il diritto di rivalsa dell'ente territoriale al momento successivo all'effettuazione delle opere di ripristino ambientale e alla sopportazione delle relative spese. Non è pertanto ipotizzabile un'ammissione con riserva ex art. 96 l.f., stante la tassatività delle ipotesi contemplate dalla norma, che non ricomprende il credito per opere non ancora eseguite né pagate.

2. L'insufficienza della delibera (o determina) di affidamento e l'onere della prova dell'effettivo esborso

Il fulcro della decisione è nell'affermazione secondo cui «a nulla rileva la produzione in giudizio della delibera di affidamento dell'incarico, come pure del contratto di appalto stipulato», essendo invece «necessario dimostrare di avere sostenuto le spese necessarie per le opere di bonifica e di ripristino». La Corte disattende così la tesi del ricorrente per la quale l'obbligazione sorgerebbe — e il credito diverrebbe certo, liquido ed esigibile — già al momento dell'adozione della determina dirigenziale di affidamento del servizio (nella specie, la determina n. 634 del 2022). Il fatto costitutivo del diritto insinuato non è l'assunzione dell'impegno di spesa, bensì l'effettiva sopportazione del costo, il cui onere probatorio grava, ex art. 2697 c.c., sull'ente istante; la mera «documentalità» del credito derivante dalla procedura di affidamento non supplisce, dunque, alla prova del pagamento.



3. Natura indennitaria del credito e disciplina sostitutiva (sussidiarietà verticale)

La pronuncia si inserisce nella cornice della disciplina sostitutiva di cui agli artt. 244, comma 4, e 250 del d.lgs. n. 152 del 2006, che affida al comune territorialmente competente — e, in caso di sua inerzia, alla regione — l'attivazione della procedura in danno. Il credito che ne deriva ha natura indennitaria e restitutoria (Cass. n. 199 del 2024; Corte cost. n. 151 del 2024) ed è assistito, ai sensi dell'art. 253, commi 1 e 2, TUA, dall'onere reale sul sito contaminato e dal privilegio speciale immobiliare (art. 2748, secondo comma, c.c.). Resta fermo il limite di cui all'art. 253, comma 4, TUA, per cui il proprietario non responsabile può essere tenuto al rimborso soltanto nei limiti del valore di mercato del sito, determinato all'esito degli interventi. La prededuzione va dunque riconosciuta alle sole spese già sostenute (Cass. n. 5705 del 2013).

Rilievo pratico

Per gli enti locali territoriali (Comuni e Regioni):

La decisione impone una precisa scansione temporale dell'azione in danno: prima l'esecuzione materiale delle opere e il relativo esborso, poi l'insinuazione al passivo. Non è sufficiente, per fondare il credito, la produzione della determina di affidamento, della lettera commerciale o della relazione della società aggiudicataria: occorre allegare e provare l'avvenuto pagamento delle somme. L'ente che si limiti a «impegnare» la spesa, senza averla ancora sostenuta, rischia l'inammissibilità (o comunque il rigetto) della domanda di insinuazione, non potendo giovare né dell'ammissione con riserva né di una prededuzione «anticipata». Il riconoscimento in prededuzione resta invece assicurato alle spese effettivamente erogate.

Per i curatori, i commissari liquidatori e le procedure concorsuali:

La pronuncia offre alla procedura un solido argomento per contestare le insinuazioni fondate su costi meramente stimati, impegnati o preventivati e non ancora sopportati dall'ente: il rigore dell'onere probatorio a carico dell'istante circoscrive l'esposizione della massa alle sole somme effettivamente esborsate. Ciò non elide, tuttavia, la perdurante responsabilità ambientale della procedura: come chiarito dalla stessa Sezione in tema di derelictio, la dismissione o la mancata acquisizione dei beni non estingue gli obblighi pubblicistici di rimozione e smaltimento, sicché la procedura resta esposta alle successive pretese dell'ente una volta che questo abbia effettivamente sostenuto i costi.

Per i giudici delegati e i tribunali fallimentari:

Il giudice dell'accertamento del passivo deve verificare la prova dell'effettiva sopportazione della spesa da parte dell'ente, non potendo ammettere il credito con riserva per opere non ancora eseguite o non ancora pagate, attesa la tassatività delle ipotesi ex art. 96 l.f. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. costituisce apprezzamento di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.



Raccordo con il quadro giurisprudenziale precedente

L'ordinanza n. 22577/2026 consolida l'indirizzo inaugurato da Cass., Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11597, sull'ammissibilità al passivo delle sole spese ambientali già sostenute, e si salda con la risalente affermazione di Cass. n. 5705 del 2013 in punto di prededuzione, nonché con la configurazione indennitaria dell'obbligazione gravante ex lege sul responsabile dell'inquinamento (Cass. n. 199 del 2024; Corte cost. n. 151 del 2024, quanto al credito restitutorio garantito dal privilegio speciale immobiliare sul fondo interessato dall'intervento).

La pronuncia va inoltre letta in stretta correlazione con Cass., Sez. I, 13 maggio 2026, n. 13993, in tema di derelictio di rifiuti e responsabilità ambientale. Quella decisione, nell'enunciare — nell'interesse della legge — la legittimità della rinuncia alla liquidazione o della mancata acquisizione dei beni ex art. 213, comma 2, CCII sulla base del solo giudizio di manifesta non convenienza, aveva nettamente separato il piano endoconcorsuale (privatistico) da quello pubblicistico-amministrativo, precisando che la dismissione concorsuale del bene non dismette la responsabilità ambientale di diritto pubblico. La stessa Corte aveva individuato, tra le sedi naturali del futuro contenzioso, proprio l'opposizione allo stato passivo, per il caso in cui l'ente pubblico, proceduto alla bonifica in danno, si insinui per il recupero delle somme spese.

L'ordinanza n. 22577/2026 interviene precisamente su quel fronte, definendo le condizioni di ammissibilità di siffatta insinuazione: il credito dell'ente è ammissibile — e in prededuzione — soltanto per le spese effettivamente sostenute, non per quelle future o impegnate. Lette congiuntamente, le due decisioni tracciano il perimetro dell'interferenza tra diritto della crisi e tutela ambientale: la derelictio resta strumento legittimo di efficienza endofallimentare ma non scherma la procedura dalla responsabilità ambientale; e, sul versante speculare, l'ente che agisce in danno può riversare sulla massa soltanto i costi già concretamente sopportati, non potendo anticiparne l'ammissione sulla base del mero atto di affidamento dell'incarico.



Elenco O.C.C. Presidium Debitores - Rete Italia

Tutti gli O.C.C. Presidium Debitores sono accreditati dal Ministero della Giustizia e iscritti nella sezione A dell'apposito registro costituito ai sensi del D.M. 202/2014. La competenza territoriale è individuata in base al circondario del Tribunale ove il debitore ha residenza o sede.

Abruzzo

- Tribunale di Teramo - O.C.C. Teramo Presidium Debitores
- Tribunale di Avezzano (AQ) - O.C.C. Avezzano Presidium Debitores

Calabria

- Tribunale di Cosenza - O.C.C. Cosenza Presidium Debitores

Campania

- Tribunale di Benevento - O.C.C. Benevento Presidium Debitores
- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - O.C.C. Santa Maria Capua Vetere Presidium Debitores
- Tribunale di Avellino - O.C.C. Avellino Presidium Debitores
- Tribunale di Napoli Nord - O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
- Tribunale di Salerno - O.C.C. Salerno Presidium Debitores
- Tribunale di Napoli - O.C.C. Napoli Presidium Debitores
- Tribunale di Nola - O.C.C. Nola Presidium Debitores
- Tribunale di Torre Annunziata - O.C.C. Torre Annunziata Presidium Debitores
- Tribunale di Nocera - O.C.C. Nocera Presidium Debitores

Emilia Romagna

- Tribunale di Modena - O.C.C. Modena Presidium Debitores
- Tribunale di Ravenna - O.C.C. Ravenna Presidium Debitores
- Tribunale di Forlì - O.C.C. Forlì Presidium Debitores
- Tribunale di Bologna - O.C.C. Bologna Presidium Debitores
- Tribunale di Piacenza - O.C.C. Piacenza Presidium Debitores
- Tribunale di Ferrara - O.C.C. Ferrara Presidium Debitores
- Tribunale di Rimini - O.C.C. Rimini Presidium Debitores

Lazio

- Tribunale di Cassino - O.C.C. Cassino Presidium Debitores
- Tribunale di Viterbo - O.C.C. Viterbo Presidium Debitores
- Tribunale di Roma - O.C.C. Roma Presidium Debitores
- Tribunale di Civitavecchia - O.C.C. Civitavecchia Presidium Debitores
- Tribunale di Frosinone - O.C.C. Frosinone Presidium Debitores
- Tribunale di Rieti - O.C.C. Rieti Presidium Debitores

Lombardia

- Tribunale di Milano - O.C.C. Milano Presidium Debitores
- Tribunale di Brescia - O.C.C. Brescia Presidium Debitores
- Tribunale di Bergamo - O.C.C. Bergamo Presidium Debitores

Piemonte

- Tribunale di Torino - O.C.C. Torino Presidium Debitores

Puglia

- Tribunale di Brindisi - O.C.C. Brindisi Presidium Debitores
- Tribunale di Trani - O.C.C. Trani Presidium Debitores
- Tribunale di Taranto - O.C.C. Taranto Presidium Debitores
- Tribunale di Lecce - O.C.C. Lecce Presidium Debitores
- Tribunale di Bari - O.C.C. Bari Presidium Debitores

Sicilia

- Tribunale di Trapani - O.C.C. Trapani Presidium Debitores
- Tribunale di Agrigento - O.C.C. Agrigento Presidium Debitores

Veneto

- Tribunale di Venezia - O.C.C. Venezia Presidium Debitores

